



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

PORTO DI TRIESTE ORDINANZA N° 91 – 2018

Oggetto: Chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale di Riva G. da Verrazzano presso il Canale Navigabile Industriale di Zaule lungo il tratto stradale adiacente alla banchina assentita in concessione alla Officina Navale Quaiat S.r.l. per lo svolgimento di operazioni di bunkeraggio mediante autobotte su M/Y “Ulysses” nella giornata del 20 novembre 2018.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ;

VISTI il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

TENUTO conto degli accordi raggiunti in sede di sopralluogo presso il Canale Navigabile di Zaule tra le Autorità e Amministrazioni competenti e il concessionario Officina Navale Quaiat S.r.l. in data 16.11.2018;

VISTO l’Atto Formale dell’AdSPMAO n°2-2018;

VISTA l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Trieste n°2 del 2003;

VISTA l’Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

RAVVISATA la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d’uso di aree del demanio marittimo;

ORDINA

Art. 1 – Lungo il tratto di strada demaniale marittima di Riva Giovanni da Verrazzano adiacente alla concessione della Officina Navale Quaiat S.r.l., di cui all’Atto Formale AdSPMAO 2-2018, indicativamente evidenziato in colore blu nell’allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall’Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P. n°109/2010 che regola la viabilità, l’uso e l’accesso alla strada in questione, sono istituiti, dove non già esistenti, **i divieti di accesso, transito, fermata e sosta veicolare con rimozione, nonché di accesso pedonale dalle 06.00 del 20 novembre 2018 fino a cessate necessità.**

1.1 - In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, lungo il tratto stradale sopra individuato, sono consentiti l’accesso, il transito, la fermata e la sosta, nonché l’accesso pedonale:

- al personale ed ai veicoli e mezzi operativi della Officina Navale Quaiat S.r.l. o dalla stessa autorizzati;
- ai mezzi in servizio d’emergenza e soccorso;

- ai veicoli delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico o dalle stesse autorizzati.

Art. 2 – La Officina Navale Quaiat S.r.l., con assunzione di responsabilità, a propria cura e spese dovrà:

2.1 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza del tratto stradale demaniale marittimo interessati dai provvedimenti sopra disposti, esponendone copia, in posizione ben leggibile a garanzia della sua esecuzione.

2.2 – installare presso i tratti stradali di intersezione con la Riva Giovanni da Verrazzano l'apposita ed idonea segnaletica stradale di avviso di strada con viabilità interrotta o senza uscita apponendo sulla stessa segnaletica il presente provvedimento ordinatorio integrato con una tabella informativa della durata della validità;

2.3 – delimitare il tratto stradale demaniale marittimo in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti, sollevando l'A.d.S.P.M.A.O da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'attività svolta;

2.4 – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati (servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale), la massima sicurezza al proprio personale ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

2.5 – osservare quanto concordato con le Autorità/Amministrazioni competenti in sede di sopralluogo citato in premessa;

2.6 – osservare e far osservare nell'ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito dell'attività svolta;

2.7 – riportare allo stato pristino, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza, provvedendo altresì alla pulizia delle stesse, nonché liberandole da ogni tipologia di manufatto, materiale ed altro.

Art. 3 – La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi - Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso e/o ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li

19 NOV. 2018

Il Presidente

(Zeno D'Agostino)

